

Pubblicato il 04/05/2020

Sent. n. 1636/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2013, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Mariaelena Cantiello, Mario Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Liveri in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Lerio Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 116;

per l'annullamento

del provvedimento prot. gen. n. [omissis], con il quale il dirigente dell'UTC del Comune di Liveri ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria di un pergolato realizzato in [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Liveri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 21 aprile 2020 il dott. Gianluca Di Vita e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2010;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

[omissis] impugna un provvedimento di diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 richiesto in data [omissis] avente ad oggetto un pergolato/pensilina in legno, aperto sui tre lati realizzato nell'area antistante il fabbricato di sua proprietà, nel Comune di Liveri, [omissis].

A sostegno dell'atto di diniego l'amministrazione ha addotto le seguenti ragioni ostative: 1) l'area interessata dall'intervento ricade in zona E2 omogenea agricola di salvaguardia urbana ove è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici attualmente esistenti, non quindi la realizzazione di nuovi interventi; 2) in base al piano stralcio per l'assetto idrogeologico vigente l'immobile ricade nella perimetrazione delle zone a "rischio idraulico elevato" in cui non è ammessa la realizzazione dell'opera di cui si controverte; 3) la tettoia presenta il carattere della continuità e rappresenta una nuovo corpo posto a distanza non regolamentare dal confine.

La deducente contesta la legittimità del provvedimento, in quanto non sussisterebbe alcun contrasto con la vigente strumentazione urbanistica, trattandosi di mera pertinenza (segnatamente di "*elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici*") ex art. 6, comma 2, lett. 'e' del T.U. Edilizia, vigente *ratione temporis*), dunque di attività edilizia libera non soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo;

il manufatto sarebbe amovibile, inidoneo a dar luogo ad un incremento volumetrico e, peraltro, non rilevarebbe ai fini dell'osservanza dalla distanza dal confine con altre proprietà.

Affida il gravame ai seguenti profili di illegittimità: violazione del D.P.R. n. 380/2001, violazione della L. Reg. n. 19/2001, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, inesistenza dei presupposti, sviamento.

Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Liveri che eccepisce l'inammissibilità e si oppone all'accoglimento del gravame.

L'amministrazione rappresenta che l'opera ha costituito oggetto di una ordinanza di demolizione notificata nel 2011 non gravata e divenuta inoppugnabile e la stessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 è stata acquisita al patrimonio del Comune. Ribadisce che il manufatto non è assentibile ai sensi dell'art. 36 del T.U. Edilizia per difformità rispetto alla vigente strumentazione urbanistica.

All'udienza del 21 aprile 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dal vaglio dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione comunale.

Non è condivisibile il presupposto logico - giuridico su cui si regge il gravame, rappresentato dalla natura meramente pertinenziale del pergolato che, secondo la prospettazione attorea, non richiederebbe il previo rilascio del titolo abilitativo.

Invero, tale premessa collide con la condotta procedimentale della medesima istante che ha presentato domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 - con ciò avvedendosi della necessità di acquisire un titolo edilizio sebbene in sanatoria - che, come noto, presuppone la c.d. "doppia conformità urbanistica" dell'intervento edilizio alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento abusivo, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel merito, va premesso che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a una struttura edilizia principale, come ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici *et similia*, ma non anche a strutture che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzano per una propria autonomia rispetto al fabbricato principale e non siano coesenziali allo stesso, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 24/2018; n. 694/2017).

Sul punto, la Sezione ha statuito che, allorquando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto e, pertanto, la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2284/2019).

Nel caso in esame si controverte di un pergolato di dimensioni non insignificanti (mt. 6,30 x 5,10), stabilmente ancorato al suolo, poggiante su travi in legno con spessore di cm 20 x 20 ciascuna, con copertura costituita da perlinato in legno esternamente coperto da guaina bituminosa poggiante su travi orizzontali della spessore di cm. 20 x 25 oltre ad una serie di travi disposte a ventaglio, che insiste sulla facciata della villetta a schiera di proprietà della ricorrente e del suo coniuge. Si tratta quindi di una struttura recante un proprio impatto volumetrico che, per le descritte caratteristiche dimensionali, strutturali e morfologiche, nonché per la qualità dei materiali utilizzati, denotano un utilizzo non precario ma duraturo nel tempo.

Il pergolato in esame integra una nuova costruzione recante un proprio impatto volumetrico ed aggravio del carico urbanistico e, come rappresentato dal Comune nell'impugnato provvedimento, non risulta compatibile con la vigente strumentazione urbanistica, insistendo su zona E2 omogenea

agricola di salvaguardia urbana ove è consentita solo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici attualmente esistenti, non quindi la realizzazione di nuovi manufatti, oltre a ricadere in una zona a “rischio idraulico elevato” ai sensi del piano stralcio per l’assetto idrogeologico che non ammette l’intervento di cui si controverte. Il provvedimento di rigetto si fonda quindi legittimamente sul contrasto del manufatto con le richiamate prescrizioni urbanistiche, con conseguente insanabilità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.

In conclusione, non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna della parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo in favore della controparte processuale e con attribuzione al procuratore antistatario che ha avanzato specifica richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna [omissis] al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Liveri che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi con collegamento da remoto tramite video - audioconferenza ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, del giorno 21 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Dell'Olio, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE

Carlo Dell'Olio

IL SEGRETARIO